

**Sentenza:** n. 206 del 23 settembre 2015

**Materia:** lavoro.

**Parametri invocati:** articoli 3, 51, primo comma della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale di Enna.

**Oggetto:** articolo 54, comma 4, della legge della Regione Sicilia 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione).

**Esito:** non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna

**Estensore nota:** Caterina Orione

Sintesi: Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice monocratico del lavoro, nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione della graduatoria unica distrettuale formulata al fine dell'avviamento al lavoro degli operai forestali con garanzie occupazionali, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 4, della disciplina di cui in oggetto. Il rimettente ritiene violati gli articoli della Costituzione sopracitati, in quanto il dettato letterale della disposizione impugnata comporterebbe una sostanziale disparità di trattamento tra i lavoratori. Il complesso quadro normativo ricostruito dal Tribunale è relativo allo scorrimento di una graduatoria di operai a tempo indeterminato, di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali, di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Agli operai forestali, suddivisi per contingenti distrettuali, inseriti in suddette graduatorie, la Regione siciliana garantisce l'impiego su base annuale per un determinato numero di giornate. L'articolo 54 prevede un'ulteriore categoria di operai forestali, con l'istituzione, in ogni distretto, di un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Ad avviso del Tribunale, il meccanismo di scorrimento tra fasce previsto dalla disciplina costituita dall'articolo 54, commi 4, secondo il tenore letterale, "*disposto inequivocabile*", di essa, sarebbe preclusivo dell'avviamento al lavoro stabilizzato dei lavoratori del contingente ad esaurimento, poiché l'inciso "solo in sede di prima applicazione" relativo al loro posizionamento in coda agli altri operai non sarebbe sufficiente di per sé a garantire, a regime, la garanzia occupazionale, anche adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata, osservante del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, in quanto il dato letterale non sarebbe superabile in alcun modo.

La Corte nell'esame della questione, conferma il quadro normativo ricostruito dal Tribunale di Enna. L'interpretazione della disposizione impugnata non è invece ritenuta adeguata, poiché "*tale interpretazione deve tener conto del contesto normativo in cui la disposizione denunciata si inserisce e valorizzare la sua ratio*". Per cui la Corte procede alla contestuale e completa disamina delle disposizioni della disciplina per affermare che l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, non solo deve essere letto in coerenza con il contesto normativo in cui si inserisce (articolo 54, comma 5), ma soprattutto deve essere inteso nel senso che l'inserimento degli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento posposto all'ultimo dei lavoratori (c.d.

centocinquantunisti) è previsto solo in sede di prima applicazione, in quanto la disciplina, non solo in forza del contesto letterale, ma altresì di un'interpretazione costituzionalmente orientata, prevede per tali soggetti una deroga alla parità di trattamento solo ed esclusivamente proprio in sede di prima applicazione, poiché l'insieme delle altre disposizioni consente ai suddetti lavoratori l'avviamento al lavoro nel rispetto delle norme sullo scorrimento della graduatoria. La Corte, nel respingere la questione di illegittimità costituzionale, richiama la propria giurisprudenza affermando che. «*eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione*» (sentenza n. 198 del 2003, nonché, negli stessi termini, sentenze n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000).